



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2010, proposto da Farina Francesco, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Termini e Sergio Salvato, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Principe di Villafranca, n. 44;

***contro***

il Comune di Balestrate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo La Fauci Belponer, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale Regina Margherita, n. 42;

***per l'annullamento***

«- del provvedimento contenuto nella nota prot. n. 3471 del 10 marzo 2010, con il quale la Direzione tecnica e lavori pubblici del Comune di Balestrate ha denegato il rilascio di copia integrale e conforme all'originale degli elaborati tecnici dei progetti preliminari di cui al punto n. 1) e 3) richiesti con istanza di accesso assunta al prot. n. 996 del 25.1.2010».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Balestrate;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Viste l'ordinanza n. 257/10 (ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.) e le successive memorie prodotte dalle parti;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Designato relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;

Udito all'udienza camerale del 5 novembre 2010 l'Avv. S. Salvato per il ricorrente, nessuno presente per il Comune di Balestrate;

Ritenuto:

- che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. 3471 del 10 marzo 2010 di diniego di copia degli elaborati tecnici dei progetti preliminari richiesti con precedente (ulteriore) istanza ex art. 25 l. n. 241 del 1990, presentata al Comune di Balestrate in data 21.01.2010;

- che la richiesta di accesso riguarda n. tre progetti preliminari dallo stesso ricorrente asseritamente redatti nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Balestrate, Ente presso il quale espone di aver prestato servizio fino al 29.12.2002;

- che i documenti dei quali è stato chiesto il rilascio di copia riguardano, in particolare:

a) il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione;

b) il progetto per la costruzione di una palestra nell'area dell'edificio scolastico A. Moro;

c) il progetto per la realizzazione della rete fognaria secondaria nel rione «Marina di Levante»;

- che il ricorrente ha fondato la richiesta di accesso *de qua*, il cui diniego è oggi impugnato, sulla spiegata qualità di «responsabile dell'Area tecnica del Comune di Balestrate sino al 29.12.2002», e che la richiesta ostensione e rilascio di copia dei progetti preliminari in argomento sarebbe giustificata dalla specifica necessità di «chiedere la vidimazione per la liquidazione degli onorari e delle competenze tecniche da parte del proprio ordine professionale»;

Ritenuto:

- che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in ragione dell'assenza del presupposto dell'interesse diretto, concreto ed attuale al rilascio di copia dei predetti documenti, siccome esposto con l'ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., elemento, questo, indefettibile ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso, ai sensi di quanto stabilito dal novellato art. 22 della l. 7 agosto 1990, n. 241, disciplina, questa, oggetto di rinvio legislativo regionale contenuto all'art. 37 della l.r. n. 10 del 1991;

- che il predetto necessario interesse diretto, concreto ed attuale è da considerarsi insussistente in relazione alla diversità ontologica tra la natura dell'incentivo alla progettazione previsto per i funzionari/dirigenti progettisti incardinati nell'Ente datore di lavoro - per i quali la progettazione e direzione lavori rientra tra i doveri d'ufficio (quantunque distintamente remunerata) -, ed i compensi percepiti dai professionisti individuati all'esterno con un'ordinaria procedura concorsuale;

- che la spiegata qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Balestrate, nell'esercizio della quale il ricorrente deduce avere effettuato l'attività di progettazione, non consentiva, per quanto sopra precisato, all'epoca cui l'attività di progettazione si riferisce, né tantopiù oggi, di accedere alla liquidazione di compensi od onorari professionali che involgono, come invece sostenuto dal ricorrente, presupposte funzioni di competenza dell'ordine professionale di

appartenenza (*cf.* art. 92, d. lgs. n. 163/06; art. 18 l. n. 109/94, nel testo risultante dal richiamo operato con l'art. 13 della l.r. n. 7/02);

- che, in particolare, l'attività di progettazione affidata a personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso l'Ente locale sconta l'applicazione della speciale disciplina legislativa in materia di lavori pubblici nonché di quella negoziale di Comparto (C.C.N.L. comparto Regioni - Autonomie locali 31 marzo 1999 e successivi), di guisa che è dato ravvisare, in detto ambito, una netta distinzione tra le ipotesi in cui le prestazioni progettuali richieste vengano riferite ad uffici (e per essi alle persone fisiche ivi addette) propri delle amministrazioni aggiudicatrici (progettazione cd. «interna»), e le ipotesi in cui, invece, le stesse amministrazioni, sussistendo determinate condizioni specificamente individuate, si avvalgono dell'opera professionale di soggetti privati estranei al proprio apparato organizzativo (progettazione cosiddetta «esterna»);

- che da tali premesse deriva la conseguenza che la remunerazione per lo svolgimento di progettazione interna non assume natura di compenso professionale alla stregua di quanto previsto per i professionisti esterni all'Ente;

- che per quanto sopra i termini della relativa retribuzione vanno inquadrati nell'ambito del quadro normativo proprio della legislazione speciale (l.r. n. 7/02 - art. 92 d. lgs. n. 163/06) e secondo le specificazioni ivi stabilite, trattandosi di «incentivo» - avente natura retributiva siccome disciplinato dai contratti collettivi (nazionale e decentrato) - per la cui liquidazione non è richiesta alcuna parcella né alcuna vidimazione del Consiglio dell'ordine;

- che pur iscritto all'ordine professionale, il pubblico funzionario incaricato della redazione di strumenti progettuali non ha diritto, per l'attività tecnica svolta nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, al pagamento di compensi nella misura tariffaria prevista per i liberi professionisti, trovando, il suo operato, specifica ed esclusiva remunerazione, oltre che nello stipendio, nella partecipazione

al riparto del premio incentivante (in termini, Corte dei Conti, Sez. reg. contr. Campania, del/par/7/2008);

Ritenuto, per le suesposte circostanze - ed inquadrata la prestazione resa dal ricorrente tra quelle di cui all'art. 18 l. n. 109 del 1994 siccome richiamato in ambito regionale (l.r. n. 7/02) - che difetti, nel caso di specie, il requisito di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) l. n. 241 del 1990, atteso che la pretesa monitoria del ricorrente relativa alla redazione dei progetti risulta essere del tutto indipendente dalla vidimazione delle parcelle da parte del competente organo professionale, ragione esclusiva, questa, su cui si fonda la richiesta di accesso;

- che al lume delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse;

Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, secondo la regola di cui all'art 92 c.p.c. (art. 26 cod. proc. amm.).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Balestrate, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 (euro mille e zero centesimi) oltre Iva e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2010 e 17 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)